

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2751

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

E DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MANFREDI)

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Presentato il 27 ottobre 2020

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, è volto ad attuare un fondamentale intervento di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In tal modo si intende dare una risposta concreta alle nuove esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese, sia attraverso una ridefinizione dell'offerta formativa universitaria, che consenta ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, sia attraverso il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all'esercizio professionale. L'esame conclusivo del corso di studi di-

sostenere l'esame di Stato. La finalità semplificatoria perseguita, pertanto, non contrasta con la prescrizione dell'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate in ordini professionali, che trova espresso fondamento nell'articolo 33, quinto comma, della Carta costituzionale.

Il primo passo in questa direzione è stato compiuto con l'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto « Cura Italia »), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale disposizione ha introdotto, a regime, la laurea abilitante in medicina e chirurgia, per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale, manifestatasi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha imposto la necessità di disporre quanto prima di per-

sonale medico abilitato e ha reso oggettivamente complesse le modalità di svolgimento delle prove dell'esame di Stato.

Nel solco di tale intervento legislativo si colloca il presente disegno di legge, che amplia con efficacia immediata il novero dei titoli accademici abilitanti, con riferimento sia alle professioni sanitarie sia alle lauree professionalizzanti, e prevede, al contempo, con una disposizione programmatica aperta, la possibilità di estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea, con l'attivazione di un *iter* procedurale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni.

L'incertezza legata alla situazione sanitaria tuttora in atto, seppur non nei termini emergenziali della prima fase, e la necessità di attuare misure volte al rafforzamento strutturale della rete di supporto territoriale al sistema sanitario complessivamente inteso confermano l'esigenza di innovare e attualizzare il sistema delle lauree magistrali per l'accesso alle professioni sanitarie. La presente iniziativa legislativa è volta a corrispondere a tale esigenza, recependo le richieste provenienti, a tale riguardo, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani e dall'Ordine degli psicologi. I corsi di studio per le lauree magistrali oggetto del disegno di legge già prevedono, per lo più, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici, un significativo numero di tirocini interni professionalizzanti, conformemente a quanto richiesto dalla normativa europea. A riprova della capacità formativa di tali tirocini ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale soccorre il riscontro che solo un'esigua percentuale di candidati consegue, di norma, una valutazione negativa in sede di esame di Stato.

In termini più generali, il disegno di legge è volto a semplificare le modalità dell'esame di Stato, per consentire un immediato accesso all'esercizio delle professioni, pur continuando ad assicurare il necessario livello di qualità delle prestazioni a tutela dei cittadini. Permane essenziale,

infatti, il collegamento tra le professioni regolamentate e i beni costituzionalmente rilevanti sui quali l'attività professionale incide, in considerazione degli effetti negativi che le relative prestazioni possono produrre sui terzi, ossia delle conseguenze pregiudizievoli che, a causa di un inappropriato esercizio dell'attività professionale, possono riflettersi su tali soggetti. L'intervento legislativo proposto, pertanto, si colloca nell'ambito di una visione delle professioni regolamentate e degli ordini professionali quali presìdi necessari e idonei a garantire livelli adeguati di tutela di beni individuali e collettivi, come, per esempio, la salute, l'incolumità pubblica e privata o il diritto di difesa.

Ferme restando le considerazioni esposte, l'attribuzione del valore abilitante al titolo accademico è finalizzata a concretizzare due risultati. *In primis*, anticipare il conseguimento dell'abilitazione professionale, rendendola contestuale all'esame di laurea. In tal modo è neutralizzato, ai fini dell'iscrizione all'albo, il lasso temporale sinora intercorrente tra il conseguimento del titolo accademico conclusivo del corso di studi e la partecipazione alla prima sessione utile per l'esame di Stato. In secondo luogo, l'intervento legislativo è volto a riformare tale esame, del quale rimane ferma la garanzia della valenza certificativa della qualità delle competenze professionali, che sono acquisite attraverso lo svolgimento del tirocinio interno ai corsi di studio. In sede di esame finale di laurea – al pari di quanto avviene nell'attuale configurazione dell'esame di Stato, le cui commissioni giudicatrici sono formate in gran parte da professionisti indicati dagli Ordini – potrà essere compiutamente certificata l'idoneità all'esercizio della professione, che fonda i propri contenuti cognitivi e pratici nella natura, appunto, professionalizzante del tirocinio pratico-valutativo. Quest'ultimo, parte integrante dei corsi di studio, diverrà, previa valutazione positiva, *condicio sine qua non* per sostenere l'esame conclusivo, con il cui superamento si conseguirà, allo stesso tempo, il titolo accademico e quello di abilitazione all'esercizio della professione, che consentirà l'imme-

diata iscrizione all'albo professionale. La valutazione del conseguimento dei crediti formativi universitari minimi in relazione al tirocinio pratico-valutativo, attestando il possesso dei requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l'esercizio della professione, costituirà, analogamente a quanto previsto per la laurea magistrale a ciclo unico abilitante in medicina e chirurgia, il presupposto per accedere, all'esito del corso di studio, all'esame di laurea abilitante. La natura professionalizzante del tirocinio e la valutazione positiva dello stesso consentiranno pertanto di dar luogo, in sede di esame finale, a un unico momento valutativo, avente a oggetto non solo la discussione della tesi di laurea, ma anche lo svolgimento di una prova pratica, che sarà giudicata, ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale, dai componenti esperti che integreranno la commissione esaminatrice.

In base all'impianto normativo descritto, quindi, l'abilitazione si sostanzierà nell'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del candidato, attraverso una duplice verifica: da un lato, la valutazione positiva — propedeutica all'accesso all'esame finale di laurea — delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, interno ai corsi di studio e di impostazione professionalizzante, mediante il conseguimento dei crediti formativi universitari richiesti; dall'altro, la valutazione, da parte degli esperti che integreranno la commissione giudicatrice, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo. I due descritti momenti valutativi — che, strettamente connessi, si saldano in sede di esame di laurea — sostanzieranno, pertanto, il necessario accertamento preventivo ai fini dell'abilitazione professionale, che, nella sua nuova veste e per le caratteristiche descritte, costituisce un adeguato equipollente dell'esame di Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (sentenza n. 175 del 1980; sentenza n. 202 del 1987; sentenza n. 5 del 1999). Questa diversa modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione — che si giustifica in virtù della preminente finalità

di semplificazione perseguita dal disegno di legge e che risulta conforme alla prescrizione di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione — renderà possibile l'immediato accesso al mondo del lavoro a professionisti dotati del necessario livello di preparazione tecnica, richiesto per svolgere l'attività in condizioni di sicurezza.

Il fondamento dell'impianto normativo proposto consiste, pertanto, nel definire un'offerta formativa che si caratterizzi per un'equilibrata combinazione di componenti culturali e tecniche, idonea a rispondere adeguatamente alle nuove esigenze professionali emergenti dal mercato del lavoro. Tale caratteristica qualifica anche, e più significativamente, le lauree a orientamento professionale previste dal disegno di legge. Si tratta, specificamente, delle professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, professioni per accedere alle quali è tuttora sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici. I professionisti di area tecnica svolgono un ruolo di indubbia importanza sociale, culturale ed economica, soprattutto a livello territoriale, e costituiscono un fondamentale veicolo del processo generale di innovazione tecnologica della società. Basti pensare al contributo reso da tali professionisti, con riferimento, per esempio, alle questioni, sempre più attuali, di carattere ambientale e di risparmio energetico, la riduzione del rischio sismico e idrogeologico, il contenimento dei consumi energetici degli edifici, il miglioramento dell'efficienza degli impianti e dei processi produttivi, come parimenti la sicurezza alimentare e la diffusione di tecniche agricole che riducano l'impiego di pesticidi e concimi chimici in agricoltura, e le tecniche di allevamento a basso impatto ambientale. Tali temi hanno assunto, ormai da almeno un ventennio, una fondamentale importanza, non solo economica. Nei settori, agricolo e zootecnico, nei quali sono tradizionalmente impiegati gli agrotecnici e i periti agrari, il tema della sicurezza alimentare è divenuto sempre più centrale, intrecciandosi strettamente con le problematiche ambientali,

energetiche e di sviluppo sostenibile e imponendo, conseguentemente, una necessaria riflessione sulle modalità di sfruttamento delle risorse naturali e sulle tecniche agricole e di allevamento. In aggiunta ai citati settori tradizionali di impiego, per tali figure professionali si sono creati nuovi spazi di mercato, per esempio nell'ambito della pianificazione territoriale, del collaudo di opere e del settore energetico, con riferimento alla produzione di biocarburanti e all'utilizzo delle biomasse. Noto che la crescita si è registrata anche per il segmento di mercato legato all'agriturismo e alla certificazione di qualità dei prodotti. E ancora: i geometri hanno una gamma molto ampia di competenze tecniche e sono figure di supporto alle attività quotidiane della famiglia e della piccola e media impresa: dal frazionamento all'accatastamento, dalla rettifica dei confini alla modifica o installazione degli impianti, dall'ampliamento di un'abitazione o di un capannone alle problematiche di successione ereditaria o di contese tra vicini e confinanti. Il geometra è, pertanto, una figura tecnica di prossimità di fondamentale importanza, che, nel contesto delle nuove priorità economico-sociali, deve orientare necessariamente il proprio contributo tecnico a una maggiore attenzione alle questioni relative all'ambiente e al risparmio energetico. Anche per i periti industriali – che operano nel mercato non solo delle grandi imprese, ma anche di quelle edili e di impiantistica, di piccole e medie dimensioni, nelle quali svolgono attività tecniche, commerciali, se non imprenditoriali – la formazione e l'aggiornamento professionale non possono più prescindere dai temi relativi all'ambiente e alla riduzione degli sprechi, anche attraverso lo sviluppo, l'utilizzo e la promozione di nuove tecniche e tecnologie, in particolare nel settore dell'informazione e dell'informatica.

In considerazione del contesto sopra descritto, per consentire ai geometri, agli agrotecnici, ai periti agrari e ai periti industriali laureati di conseguire una formazione realmente rispondente alle nuove esigenze del mercato del lavoro, è stata realizzata una maggiore e più stretta connes-

sione tra la formazione iniziale e la formazione tecnica, rendendo il tirocinio pratico-professionale parte integrante ed essenziale dei corsi di laurea professionalizzanti. Tale equilibrio disciplinare e formativo è stato definito con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 446 del 12 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 12 settembre 2020, che determina, in modo uniforme a livello nazionale, le nuove classi di laurea professionalizzanti di natura tecnica, definendone gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative di base, le attività formative caratterizzanti, affini o integrative, nonché laboratoriali e di tirocinio, e il relativo numero minimo di crediti formativi universitari. L'obiettivo perseguito è di assicurare percorsi formativi, in particolare di laboratorio e di tirocinio, coerenti con le finalità delle nuove classi di laurea e specificamente indirizzati a formare tecnici che acquisiscano, nei rispettivi ambiti di applicazione, esperienze operative immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Va anche rimarcato che la previsione qui indicata risponde puntualmente a una specifica indicazione formulata dalla 7^a Commissione del Senato, nell'ambito del parere reso, in data 8 luglio 2020, sull'atto del Governo n. 183, relativo allo schema del citato decreto ministeriale, recante definizione di nuove classi di corsi di laurea a orientamento professionale: il citato parere reca, infatti, l'invito al Ministro dell'università e della ricerca a «introdurre, con un futuro intervento legislativo, la possibilità di rendere i titoli in questione direttamente abilitanti». A questo riguardo, lo schema di disegno di legge, con le medesime finalità – di cui si è già dato conto – di ridurre i tempi di inserimento di tali laureati nel mercato del lavoro, interviene sulle citate nuove classi di laurea professionalizzanti, riconoscendo valore abilitante al titolo conclusivo dei relativi corsi di studio, il quale attesterà l'attività pratica svolta, durante il terzo anno di corso, con la supervisione di *tutor* professionisti individuati dagli ordini professionali: riconoscimento del valore abilitante, che trova

fondamento nell'impostazione professionalizzante di tali corsi di studio e che si giustifica *a fortiori* in ragione della possibilità, come già detto, attualmente prevista di accedere all'esercizio delle stesse professioni in forza di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. L'esame conclusivo dei corsi di studio afferenti alle nuove classi di laurea professionalizzanti sarà, dunque, la sede nella quale sostenere l'esame di Stato, atto a verificare il conseguimento, da parte del laureando, delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per esercitare la professione tecnica, come avviene per le professioni infermieristiche, per le quali il legislatore ha voluto ormai da tempo valorizzare l'unicità del momento valutativo delle competenze. A tal fine, anche in questo caso la composizione delle commissioni di laurea sarà integrata con la partecipazione di professionisti di comprovata esperienza, che garantiranno la qualità dell'esame di abilitazione e la congruenza dello stesso con i requisiti attesi dalla professione e dai cittadini. In tal modo, sarà possibile formare professionisti specializzati e qualificati, in grado di corrispondere, più efficacemente e con accesso diretto al mercato del lavoro, alle nuove specifiche esigenze professionali degli ambiti di riferimento.

Il disegno di legge si colloca, pertanto, in chiave strategica, nella direzione di una più ampia evoluzione del sistema della formazione universitaria, che dovrà essere pienamente rispondente ai mutati e mutevoli bisogni delle professioni, per far fronte, in coerenza con le prescrizioni normative europee, alle sfide di competitività del mercato e alle richieste di sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese. Proprio in tale ottica evolutiva si colloca la scelta di proporre anche una norma aperta, che consentirà, in futuro, di proseguire sulla strada dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti, con la definizione di nuovi corsi di studio, anche professionalizzanti. Con particolare riferimento a questi ultimi, il primo passo è stato compiuto con l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 987 del 12 dicembre 2016, pubblicato nella *Gaz-*

etta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017, che ha previsto l'introduzione dei cosiddetti «corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale», dando riscontro alle sollecitazioni, provenienti dalle imprese e dagli ordini professionali, a formare laureati muniti di laurea triennale con tirocini e capacità professionali, maturati direttamente nel corso degli studi e nelle imprese, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Nel solco avviato, le lauree professionalizzanti saranno dotate di caratteristiche precipue e necessariamente diverse da quelle dei corsi di laurea non aventi orientamento professionale. In un'ottica di progressiva definizione e razionalizzazione del sistema, ciò consentirà di caratterizzare maggiormente l'offerta formativa universitaria professionalizzante, distinguendo chiaramente i corsi di laurea che preparano all'accesso diretto al mondo del lavoro dai corsi proiettati verso la prosecuzione del biennio di specializzazione magistrale, eliminando possibili sovrapposizioni tra gli stessi. I nuovi corsi di laurea professionalizzanti, nettamente distinti dai preesistenti, saranno, pertanto, diretti a consentire l'accesso a sbocchi occupazionali chiaramente definiti, con il conseguimento di un titolo abilitante immediatamente utilizzabile nel mondo del lavoro. Per le lauree professionalizzanti, quindi, a differenza degli altri corsi di laurea triennale, il proseguimento degli studi con le lauree magistrali costituirà uno sbocco meramente eventuale.

Nel contesto delineato, il ruolo decisivo delle lauree professionalizzanti, valorizzato dal disegno di legge, trova conferma nel Programma nazionale di riforma, contenuto nel Documento di economia e finanza 2020. Tra i cinque ambiti di priorità delineati, in quello relativo a «Mercato del lavoro, scuola e competenze», sulla scorta dei dati dell'OCSE relativi all'istruzione terziaria, è infatti evidenziata l'urgenza che l'Italia compia interventi mirati a incrementare il numero di laureati in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro. A tale riguardo, il Programma nazionale di riforma indica alcuni risultati positivi che sono stati raggiunti,

intensificando le interazioni tra le università e il mondo delle imprese, tra i quali la possibilità, introdotta per le università a decorrere dal 2018, di creare programmi *ad hoc*, le cosiddette « lauree professionalizzanti », cui è riconosciuta la capacità di adeguare gli insegnamenti e gli apprendimenti alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

In attuazione dell'enunciata finalità di semplificazione perseguita, il disegno di legge prevede che l'adeguamento degli ordinamenti delle classi di laurea dei nuovi corsi di studio si realizzi mediante il ricorso a procedure più semplici rispetto a quelle ordinarie, pur continuando a garantire omogeneità nello svolgimento e nella certificazione dei tirocini interni sull'intero territorio nazionale.

In ultimo, il quadro normativo proposto si completa con la previsione di una disciplina transitoria, volta a rendere graduale il passaggio al nuovo sistema e ad attenuare, nelle more della compiuta attuazione delle disposizioni introdotte, le possibili antinomie tra le posizioni dei soggetti portatori di interessi, sui quali si produrranno, direttamente o indirettamente, gli effetti dell'entrata in vigore del nuovo impianto legislativo. Il regime transitorio sarà volto a garantire agli studenti, iscritti ai corsi di laurea degli ordinamenti didattici previgenti non abilitanti, la possibilità di conseguire l'abilitazione sulla base delle attuali regole, ma con modalità semplificate.

Dopo la rappresentazione del quadro generale e dell'impostazione di fondo della riforma, si illustra, nel dettaglio, la struttura del disegno di legge, che si articola in complessivi cinque articoli, così ripartiti: l'articolo 1 reca la disciplina delle lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo; l'articolo 2 disciplina le lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale; l'articolo 3 reca la previsione di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio – per accertare,

in sede di esame finale di laurea, il livello di preparazione tecnica del candidato ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione – nonché la procedura per l'adeguamento delle classi di laurea e dei regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio; l'articolo 4 reca la disciplina in materia di ulteriori titoli universitari abilitanti e, in ultimo, l'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 1 dispone che, con il conseguimento delle lauree magistrali in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria e in psicologia e, pertanto, in esito all'esame finale dei corsi di studio, è acquisita l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. Il comma 2 disciplina le caratteristiche del tirocinio, che si svolgerà durante i corsi di studio quale parte integrante degli stessi. Tale tirocinio consisterà nello svolgimento di attività formative di natura professionalizzante, che saranno previste nell'ambito della disciplina delle classi di laurea LM-46-Odontoiatria e protesi dentaria, LM-13-Farmacia e farmacia industriale, LM-42-Medicina veterinaria e LM-51-Psicologia, e che dovranno corrispondere a un numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) pari a trenta, rispetto all'ammontare complessivo dei crediti previsto per ciascun corso di studi. La normativa per le classi di laurea e i regolamenti didattici di ateneo definiranno altresì la disciplina delle modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio.

L'articolo 2 reca la disciplina delle lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. A tali professioni tecniche si accederà con gli specifici corsi di studio afferenti alle classi di laurea LP-01, LP-02 e LP-03, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 446 del 12 agosto 2020, che comprendono, all'interno dei percorsi formativi, un periodo di tirocinio con valenza professionalizzante, disciplinato dagli ordinamenti professionali di riferimento. L'e-

same di laurea avrà valore abilitante all'esercizio della professione; a tal fine, lo studente dovrà aver conseguito i CFU previsti dalle classi di laurea, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti del tirocinio pratico-valutativo. Anche per le lauree professionalizzanti, conformemente all'impianto generale del disegno di legge, la valutazione del tirocinio pratico-valutativo sarà finalizzata ad accertare il possesso dei necessari requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l'esercizio della professione, quale presupposto per accedere all'esame finale di laurea abilitante.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio di cui alle classi di laurea indicate agli articoli 1 e 2. Tale prova pratica, le cui modalità di svolgimento e valutazione saranno determinate con regolamento ministeriale, sarà finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato, ai fini dell'abilitazione dello stesso all'esercizio della professione. Tale valutazione sarà rimessa a professionisti di comprovata esperienza, designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni, che, a tal fine, integreranno la commissione giudicatrice dell'esame finale di laurea abilitante. L'articolo, inoltre, ai commi 2 e 3, disciplina la procedura in base alla quale dovranno essere modificate le classi di laurea e saranno adottati i regolamenti didattici di ateneo. In attuazione della già espressa finalità di semplificazione perseguita, il comma 2 prevede, per l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei provvedimenti di competenza del Ministero, modalità più snelle rispetto a quelle della procedura disciplinata dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In particolare, la deroga relativa alla procedura di adeguamento delle classi di laurea — che continua a prevedere la partecipazione del Consiglio universitario nazionale, quale organo consultivo del Ministero dell'università e della ricerca — comporta che non sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari compe-

tenti. Tale scelta si giustifica in considerazione del fatto che il citato adeguamento attiene sostanzialmente al valore abilitante attribuito al titolo di laurea per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del presente disegno di legge, di cui costituisce il tratto qualificante. Ai sensi del comma 3, infine, si applicherà la procedura ordinaria di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'adozione dei regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti dei nuovi corsi di studio.

A conferma della *ratio* complessiva di riforma sottesa al presente intervento legislativo, l'articolo 4 reca una norma aperta di evoluzione del sistema dei titoli universitari abilitanti. È infatti definito un *iter* procedurale, attraverso il quale sarà possibile attuare, nel tempo, un progressivo ulteriore ampliamento del sistema stesso. Il percorso, che ha portato alle disposizioni contenute nei primi tre articoli del disegno di legge, muove dalle sollecitazioni e dal confronto con gli ordini e i collegi professionali, che si sono fatti portavoce delle esigenze delle categorie di riferimento, emergenti dal mutato contesto culturale, sociale ed economico nazionale ed europeo. Per tale motivo, è previsto che la proposta di avvio dell'*iter* per l'istituzione di ulteriori titoli universitari abilitanti sia rimessa agli ordini o ai collegi professionali o alle relative federazioni. Tale iniziativa è propedeutica alla possibile adozione — su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sugli ordini o collegi professionali competenti — di uno o più regolamenti governativi di delegificazione, *ex* articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attribuzione del valore abilitante a ulteriori titoli universitari, riguardanti le seguenti professioni regolamentate — ulteriori rispetto a quelle già espressamente disciplinate agli articoli 1, 2 e 3 — i cui esami di Stato sono indetti dal Ministero dell'università e della ricerca: tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale; pianificatore, paesaggista e conservatore; assistente sociale; attuario; biologo; chimico; geologo. Elemento strutturale im-

prescindibile, in continuità con il percorso già delineato, sarà il tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio, che costituirà parte integrante dell'ordinamento didattico degli stessi. Il valore abilitante del titolo di laurea presupporrà la valutazione positiva del tirocinio interno e conseguirà al superamento, in sede di esame di laurea, di una prova pratica valutativa. Con i medesimi regolamenti di delegificazione saranno previste le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica nonché la composizione della commissione giudicatrice, integrata da professionisti ai quali spetterà la valutazione della medesima prova, ai fini dell'accertamento delle conoscenze e competenze richieste per l'esercizio della professione. Fase fondamentale dell'*iter* in oggetto sarà l'adeguamento della disciplina della classe di laurea e dei corsi di studio a essa afferenti. A differenza della disciplina prevista dall'articolo 3, tuttavia, l'articolo 4, al comma 3, non prevede la deroga alla procedura di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si ritiene infatti necessario, con riferimento ai futuri titoli universitari abilitanti, applicare le ordinarie procedure previste per l'adeguamento non solo degli ordinamenti dei corsi di studio da parte degli atenei — ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990 — ma anche delle classi di laurea dei corsi medesimi.

L'articolo 5, infine, reca il regime transitorio, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del nuovo impianto norma-

tivo e l'adozione dei provvedimenti attuativi di adeguamento della disciplina vigente. In particolare, il comma 1 prevede che coloro che si siano già laureati, sulla base degli ordinamenti didattici previgenti non abilitanti, in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria e in psicologia, nonché coloro che si siano laureati in esito ai corsi di studio delle classi di laurea che danno titolo all'accesso alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, dovranno, per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni, svolgere un tirocinio pratico-valutativo. La durata del percorso formativo e le relative modalità di svolgimento e di valutazione saranno definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. A tal riguardo, si precisa che, ai fini della valutazione del tirocinio, le università potranno riconoscere le attività formative professionalizzanti già svolte durante i corsi di laurea. Tale previsione tiene conto del fatto che i corsi di laurea in oggetto già prevedono, per lo più, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici, lo svolgimento di un consistente numero di attività formative di natura professionalizzante, idonee pertanto a integrare, almeno in parte, il tirocinio propedeutico all'abilitazione professionale. Il comma 2 dell'articolo 5, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria, in forza della quale l'attuazione della legge non dovrà comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Lo schema di disegno di legge, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*”, è volto ad attuare un intervento di semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, per consentire una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mondo del lavoro. L’intervento legislativo persegue tale finalità sia attuando una ridefinizione dell’offerta formativa universitaria - che consenta di acquisire una preparazione maggiormente qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico - sia riconoscendo ai titoli accademici valore abilitante all’esercizio professionale. L’esame conclusivo del corso di studi diviene, a tal fine, la sede nella quale espletare anche l’esame di Stato per l’abilitazione.

Il disegno di legge è strutturato in cinque articoli, che si illustrano di seguito, al fine di rappresentare, nel dettaglio, la natura meramente ordinamentale delle relative disposizioni, dall’attuazione delle quali, pertanto, singolarmente e complessivamente, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, generando, anzi, un alleggerimento degli oneri amministrativi in capo alla pubblica amministrazione. Ciò in ragione del venir meno dell’organizzazione, a livello nazionale, dell’attuale esame di Stato, che coinvolge diversi soggetti istituzionali, e, in particolare, il Ministero dell’università e della ricerca - che si avvale del consorzio interuniversitario CINECA - e i singoli atenei e che prevede l’espletamento di più prove, teoriche e pratiche, in più giornate. Le nuove modalità di svolgimento dell’esame di Stato comporteranno, pertanto nel complesso, un evidente alleggerimento degli oneri amministrativi e organizzativi in capo al sistema universitario in ragione della integrazione dell’esame di Stato in seno a quello di laurea. A tal riguardo, si fa presente che attualmente l’esame di Stato per le professioni indicate dall’articolo 1 del presente disegno di legge consiste in una pluralità di prove, teoriche e pratiche, che impegnano il sistema universitario su due fronti: da una parte nell’organizzazione, a livello di amministrazione centrale, di una procedura informatizzata, che prevede l’estrazione dei componenti delle commissioni giudicatrici da serie di terne di nominativi, indicate dagli atenei e dagli ordini professionali territoriali, su richiesta del Ministero, nonché nella predisposizione dei quesiti, laddove previsti, e nella loro somministrazione, in cartaceo, agli atenei¹; dall’altra, le singole università² sono, ad oggi, chiamate a sostenere oneri organizzativi per consentire lo svolgimento di tali prove: ci si riferisce ai costi vivi connessi all’impiego delle aule (a titolo esemplificativo:

¹ Tali operazioni sono, attualmente, affidate al CINECA che le effettua nell’ambito dei servizi resi al sistema universitario, la cui quantificazione è soggetta a rendicontazione.

² Attualmente, le sedi di svolgimento degli esami di Stato sono pari a 33 per gli odontoiatri, 32 per i farmacisti, 13 per i veterinari e 21 per gli psicologi, mentre gli attuali esami di abilitazione per le professioni tecniche di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale sono interamente gestiti dal Ministero dell’istruzione a livello di istituti professionali; in questo secondo caso, dunque, il mancato svolgimento degli esami di Stato si riverbererà, positivamente, sulla predetta amministrazione.



pulizia, energia elettrica, climatizzazione), ai servizi di vigilanza e guardiana, agli ulteriori presidi di assistenza sanitaria, etc...

In relazione alle predette voci di costo, si fa presente che esse sono già sostenute – per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca – nell'ambito delle risorse attualmente disponibili: il venir meno, dunque, della fase organizzativa a livello centrale determinerà certamente un alleggerimento degli oneri attualmente riconosciuti nel novero dei servizi strumentali forniti dal CINECA. Per quanto riguarda, invece, i costi sostenuti dai singoli atenei, si fa presente che, attualmente, essi beneficiano del "contributo di ammissione" versato dai candidati all'atto della presentazione della domanda per l'esame di Stato; grazie a tale contributo sono ad oggi, dunque, coperte le spese organizzative di cui si è dato dianzi conto. Il venir meno dello svolgimento delle attuali prove relative ai singoli esami di Stato non potrà che determinare una riduzione dei costi sostenuti dai singoli atenei, che potrà riverberarsi positivamente sulla entità del predetto contributo, a finale beneficio degli utenti. A conferma di quanto appena detto, si segnala che lo svolgimento semplificato delle prove di taluni esami di Stato – consentito nell'attuale periodo di emergenza in ragione dell'articolo 6 del decreto-legge n.22 del 2020 – ha determinato la circostanza per la quale gli atenei hanno provveduto a rimodulare l'entità del contributo, proprio in ragione del mancato svolgimento in presenza delle prove medesime.

Il disegno di legge - che, come detto, prevede che il nuovo esame di abilitazione propedeutico all'iscrizione agli albi professionali sia del tutto integrato con l'esame finale dei corsi di laurea - non comporterà, pertanto, alcun aggravio di spesa per il sistema universitario, per le motivazioni di cui di seguito. Quanto alla nomina delle commissioni giudicatrici (che saranno integrate, come previsto dall'articolo 3, da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali) tale compito sarà svolto dai singoli atenei, senza alcun aggravio per i relativi bilanci, consistendo in mera attività amministrativa svolta nell'esercizio delle loro ordinarie competenze. Quanto ai compensi di tali commissari, si fa presente che continueranno a valere le modalità previste dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 ottobre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1999, n.254) e dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2003, n.194). Al relativo onere, a carico dei bilanci delle università, si continuerà, pertanto, a far fronte mediante il cennato versamento, da parte del candidato, dei contributi di ammissione all'esame di Stato. Verranno invece meno i compensi ulteriori che, ai sensi del citato DM del 15 ottobre 1999, le università possono attualmente prevedere di corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza, le quali non saranno più necessarie in ragione delle nuove modalità che non prevedono più apposite sessioni nazionali. Un ulteriore minore aggravio sarà, altresì, generato dal rilascio, da parte delle



università, di un'unica pergamena attestante il titolo accademico e il titolo di abilitazione all'esercizio della professione, in luogo dell'attuale separato diploma di abilitazione, commissionato dal Ministero al Poligrafico dello Stato per conto degli atenei³.

Fermo restando quanto sopra premesso, si illustra nel dettaglio l'articolato del disegno di legge.

L'articolo 1 dispone, al comma 1, che, con il conseguimento delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria e in Psicologia si acquisisce l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. Il comma 2 disciplina le caratteristiche del tirocinio pratico-valutativo, già attualmente parte integrante dei corsi di studio in oggetto, ma che sarà ridisciplinato prevedendo lo svolgimento di attività formative di natura professionalizzante corrispondenti ad almeno 30 crediti formativi universitari. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio pratico-valutativo saranno indicate nelle singole classi di laurea e nei regolamenti didattici di ateneo, adeguati con le procedure di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in ragione delle motivazioni espresse in premessa. Con particolare riferimento al tirocinio, si sottolinea che i percorsi curricolari delle lauree magistrali a ciclo unico indicate nel presente articolo hanno, già attualmente, al loro interno insegnamenti teorico pratici obbligatori, addirittura superiori al numero di CFU che la disposizione in commento richiede per lo svolgimento del "nuovo" tirocinio pratico-valutativo. A tali insegnamenti già attualmente partecipano anche professionisti del Servizio sanitario nazionale delle strutture in convenzione con gli atenei, sedi dei corsi di studio. Con riferimento a Psicologia, si fa presente che il tirocinio, attualmente previsto dopo la laurea, rientrerà all'interno dei corsi di studio, come modificato in applicazione del presente DDL. Per le suesposte ragioni, gli oneri connessi allo svolgimento dei tirocini in parola continueranno a essere sostenuti con le risorse umane previste a legislazione vigente.

L'articolo 2 conferisce valore abilitante all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale alle relative lauree professionalizzanti, i cui corsi di studio includono un periodo di tirocinio, disciplinato dagli ordinamenti professionali di riferimento. Le nuove classi di laurea professionalizzanti delle professioni tecniche in oggetto sono state istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, n.227. Parimenti a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il tirocinio pratico-valutativo, che già costituisce parte integrante dei nuovi corsi di studio in

³ Tale risparmio di spesa, quantificabile complessivamente in euro 2,18 pro capite, non è complessivamente irrilevante in considerazione del numero di abilitati annuali, pari, per il 2018, a 750 odontoiatri, 4443 farmacisti, 836 veterinari e 5157 psicologi.



oggetto, sarà disciplinato, quanto alle specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione, dalle relative classi di laurea e dai regolamenti didattici di ateneo, che saranno a tal fine adeguati con le procedure di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Anche la disposizione dell'articolo 2 riveste natura meramente ordinamentale e, pertanto, dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, con particolare riferimento allo svolgimento dei tirocini, anche in tal caso essi continueranno a essere sostenuti con le risorse umane previste a legislazione vigente.

L'**articolo 3**, al comma 1, prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, di cui alle classi di laurea previste agli articoli 1 e 2, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione. A tal riguardo, la commissione giudicatrice dell'esame conclusivo di laurea sarà integrata da professionisti di comprovata esperienza. Si richiamano integralmente le considerazioni esposte in premessa, relative al minor aggravio conseguente alle nuove modalità di espletamento dell'esame di Stato e al compenso dei commissari. Il comma 2 richiama la procedura di cui all'articolo 17, comma 95, della legge n.127 del 1997, per l'adeguamento delle citate classi di laurea, il cui *iter* è semplificato, non prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, il comma 3, richiama la procedura ordinaria prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n.341 del 1990, per l'adozione, da parte delle università, dei regolamenti didattici di ateneo, che definiscono i corsi di studio afferenti alle citate classi di laurea abilitanti. Stante la natura meramente ordinamentale delle disposizioni richiamate, dall'attuazione dell'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** definisce, con una norma aperta, l'*iter* procedurale che si potrà concludere con il conferimento del valore abilitante a ulteriori titoli universitari. Al comma 1, è previsto che la procedura sia attivata su richiesta dei consigli o degli organi nazionali degli ordini o dei collegi professionali, o delle relative federazioni. Tale iniziativa è propedeutica all'adozione - su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sugli ordini o collegi professionali competenti - di uno o più regolamenti governativi di delegificazione per l'attribuzione del valore abilitante a ulteriori titoli universitari. Questi ultimi sono individuati attraverso il richiamo, al comma 1, dei titoli universitari conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato indetti dal Ministero dell'università e della ricerca di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate di tecnologo alimentare, nonché di dottore agronomo e dottore forestale, di pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo. Il comma 2 prevede che con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 siano, altresì, disciplinati gli esami finali, comprensivi della prova pratica



valutativa ai fini dell'abilitazione professionale, nonché la composizione integrata, da componenti esperti, della commissione giudicatrice. Si richiamano integralmente le considerazioni esposte in premessa, relative al minor impatto di spesa conseguente alle eventuali nuove modalità di espletamento dell'esame di Stato e al compenso dei commissari che si potranno, in ipotesi, determinare a valle del percorso amministrativo indicato dalla disposizione in commento. Al comma 3, infine, sono indicate le procedure ordinarie per l'adeguamento delle classi di laurea e dei regolamenti didattici dei relativi corsi di studio. Stante la natura meramente ordinamentale delle disposizioni richiamate, dall'attuazione dell'articolo 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 reca, al comma 1, la disciplina transitoria per coloro che, nelle more dell'adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, abbiano conseguito le lauree o le lauree magistrali di cui agli articoli 1 e 2, in base ai previgenti corsi di studio non abilitanti. Tali soggetti, ai fini dell'abilitazione professionale, dovranno espletare un tirocinio pratico-valutativo, del quale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, saranno disciplinate la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione, ferma restando la possibilità per le università di riconoscere, ai fini della valutazione del tirocinio, le attività formative professionalizzanti già espletate. Anche dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 5, stante la natura meramente ordinamentale delle stesse, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche in tal caso, tenuto conto che ci si riferisce ad attività di tirocinio già previste dai singoli corsi di studio - i quali, per effetto della disposizione in commento, potranno beneficiare esclusivamente di una semplificazione delle modalità di svolgimento rispetto alla attuale prevista prova dell'esame di Stato - analogamente a quanto riferito in relazione agli articoli 1 e 2, essi continueranno ad essere sostenuti con le risorse umane previste a legislazione vigente. Infine, il comma 2 dell'articolo 5, reca la clausola generale di neutralità finanziaria, in forza della quale l'attuazione della legge non comporta effetti negativi sui saldi di bilancio pubblico.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

21 OTT 2011

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Firma]



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente disegno di legge, coerente con il programma di Governo, reca disposizioni di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzate a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In tal modo, si intende dare una risposta concreta alle nuove esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese sia attraverso una ridefinizione dell'offerta formativa universitaria, che consenta ai giovani di accedere a una preparazione maggiormente qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, sia attraverso il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all'esercizio professionale. L'esame conclusivo dei corsi di studio diviene, a tal fine, anche la sede nella quale sostenere l'esame di Stato, del quale rimane ferma la valenza certificativa in ordine alla qualità delle competenze professionali, acquisite attraverso lo svolgimento del tirocinio interno ai corsi di studio. Il tirocinio pratico-valutativo, infatti, sarà oggetto di un giudizio di idoneità, rimesso a professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini e dai collegi professionali, che integreranno i componenti delle commissioni di laurea.

Il disegno di legge intende ampliare con efficacia immediata il novero dei titoli accademici abilitanti, con riferimento alle professioni sanitarie e alle lauree professionalizzanti. Infatti, l'impianto normativo proposto – volto a definire un'offerta formativa caratterizzata da un'equilibrata combinazione di componenti, culturali e tecniche, e, pertanto, idonea a rispondere adeguatamente alle nuove esigenze professionali emergenti dal mercato del lavoro – riguarda sia i corsi di laurea magistrale per accedere alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, sia i corsi di laurea professionalizzanti. In particolare, con riferimento alle lauree professionalizzanti, il disegno di legge riguarda specificamente le professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. Inoltre, la previsione della norma aperta, relativa a ulteriori titoli universitari abilitanti, consentirà di estendere il percorso avviato anche ad altre classi di laurea, per le quali si potrà presentare la medesima esigenza di riforma.

La finalità perseguita si ispira a una visione evolutiva del sistema della formazione universitaria che sia pienamente rispondente ai mutevoli bisogni delle professioni, alle sfide di competitività del mercato e alle richieste di sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese. Tale ambizioso obiettivo è stato posto, da ultimo, nel rapporto *Iniziative per il rilancio « Italia 2020-2022 »*, presentato al Presidente del Consiglio dei ministri, nel mese di giugno scorso, dal Comitato di esperti in materia economica e sociale. Il Comitato ha auspicato un

rinnovamento dell'intero comparto dell'istruzione e della ricerca, in ragione del ruolo chiave allo stesso riconosciuto nell'accelerare lo sviluppo del Paese, migliorandone la sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, indicati dall'Agenda 2030, e con gli obiettivi strategici definiti dall'Unione europea. Pari esigenza, a livello politico, è stata posta anche nel Programma nazionale di riforma, contenuto nel Documento di economia e finanza 2020. Tra i cinque ambiti di priorità delineati, in quello relativo a « Mercato del lavoro, scuola e competenze », sulla scorta dei dati dell'OCSE relativi all'istruzione terziaria, è evidenziata l'urgenza che l'Italia ponga in essere interventi mirati a incrementare il numero di laureati in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro. A tal riguardo, il Programma nazionale di riforma indica alcuni risultati positivi che sono stati raggiunti, intensificando le interazioni tra le università e il mondo delle imprese, tra i quali anche la possibilità, prevista dal 2018 per le università, di creare programmi *ad hoc*, le cosiddette « lauree professionalizzanti », alle quali è riconosciuta la capacità di adeguare gli insegnamenti e gli apprendimenti alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti:

articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

legge 8 dicembre 1956, n. 1378, « Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni »;

legge 28 marzo 1968, n. 434, « Ordinamento della professione di perito agrario »;

legge 7 marzo 1985, n. 75, « Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri »;

legge 2 febbraio 1990, n. 17, « Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali »;

legge 19 novembre 1990, n. 341, « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »;

legge 21 febbraio 1991, n. 54, « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario »;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 » (articolo 6, comma 3);

legge 15 maggio 1997, n. 127, « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo » (articolo 17, commi 95 e seguenti);

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, « Misure urgenti sulla regolare con-

clusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica » (articolo 6, comma 1);

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, « Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti »;

decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, « Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 »;

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 240, « Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo »;

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, « Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo »;

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, « Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica »;

decreto del Ministero della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 novembre 1957, « Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni »;

decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1986, « Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra »;

decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1986, « Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra »;

decreto del Ministero della pubblica istruzione 14 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1987, « Modifiche al regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra »;

decreto del Ministero della pubblica istruzione 6 marzo 1997, n. 176, « Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico »;

decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, « Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale »;

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, « Determinazione delle classi delle lauree universitarie »;

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, « Determinazione delle classi di laurea magistrale »;

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 935 del 29 novembre 2017;

decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999);

decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 giugno 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2003);

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 6 del 7 gennaio 2019, « Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi dei corsi di studio ».

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte incidono direttamente sui seguenti provvedimenti:

legge 8 dicembre 1956, n. 1378 « Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni »;

legge 19 novembre 1990, n. 341, « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »;

legge 15 maggio 1997, n. 127, « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo », articolo 17, commi 95 e seguenti;

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, « Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica » (articolo 6, comma 1);

decreto del Ministero della pubblica istruzione 14 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1987, « Modificazioni al regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra »;

decreto del Ministro della pubblica istruzione del 29 dicembre 1991, n. 445, « Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale »;

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, « Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo »;

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 240, « Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo »;

decreto del Ministero della pubblica istruzione 6 marzo 1997, n. 176, « Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico »;

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, « Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti »;

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, « Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ».

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo è conforme al dettato costituzionale. L'esame di Stato, come riconfigurato per effetto della presente iniziativa legislativa, adempie alla prescrizione dell'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate in ordini professionali, che trova espresso fondamento nell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

In base all'impianto normativo proposto, l'abilitazione si sostanzia nell'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del professionista, attraverso una duplice verifica: da un lato, la valutazione positiva – propedeutica all'accesso all'esame finale di laurea – delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con l'espletamento del tirocinio pratico-valutativo, interno ai corsi di studio e di impostazione professionalizzante, mediante il conseguimento dei crediti formativi universitari richiesti; dall'altro, la valutazione, da parte degli esperti che integreranno la commissione giudicatrice, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo. I due descritti momenti valutativi – che, strettamente connessi, si saldano in sede di esame di laurea – sostanzieranno, pertanto, il necessario accertamento preventivo ai fini dell'abilitazione professionale, che, nella sua nuova veste e per le caratteristiche descritte, costituisce un adeguato equipollente dell'esame di

Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (sentenza n. 175 del 1980; sentenza n. 202 del 1987; sentenza n. 5 del 1999).

Questa diversa modalità, che si giustifica in virtù della preminente finalità di semplificazione perseguita dal disegno di legge, nel rispetto della prescrizione costituzionale dell'accertamento preventivo in cui si sostanzia l'esame di Stato e in virtù della natura professionalizzante del tirocinio, consente di valorizzare, in sede di esame di laurea, l'unicità del momento valutativo delle conoscenze e delle competenze, rendendo possibile l'immediato accesso al mondo del lavoro a professionisti dotati del necessario livello di preparazione tecnica, richiesto per svolgere l'attività in condizioni di sicurezza.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza dello Stato.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previsti interventi di rilegificazione, atteso che la materia, in quanto presidiata dai principi costituzionali di cui si è detto, impone che le misure a essa afferenti siano coperte da fonte di rango primario.

L'articolo 4, recante la citata norma aperta, rimette all'adozione di uno o più regolamenti di delegificazione – da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – la possibilità di rendere abilitanti ulteriori titoli universitari, individuati con riferimento alle professioni regolamentate i cui esami di Stato sono indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, oltre a quelli già espressamente disciplinati dagli articoli 1, 2 e 3, previa richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali e su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

A.S. 1375 – 18ª legislatura – Sen. Mario Pittoni (L-SP-PSd'Az) e altri – *Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali* (28 giugno 2019: presentato al Senato – 3 marzo 2020: in corso di esame in Commissione);

A.C. 771 – 18ª legislatura – On. Guido Della Frera (FI) – *Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali* (22 giugno 2018: presentato alla Camera – da assegnare);

A.C. 560 – 18ª legislatura – On. Roger De Menech (PD) e altri – *Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali* (24 aprile 2018: presentato alla Camera – 16 luglio 2018: assegnato – non ancora iniziato l'esame);

A.S. 57 – 18ª legislatura – Sen. Simona Flavia Malpezzi (PD) e altri – *Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali* (23 marzo 2018: presentato al Senato – 3 marzo 2020: in corso di esame in Commissione).

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il presente disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Con riferimento alla materia oggetto del presente intervento legislativo, ferma restando la mancanza di una normativa comune a livello europeo, il panorama legislativo degli altri Stati membri risulta diversificato.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'articolo 2 del disegno di legge, recante la disciplina delle « Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale » è volto a riconoscere valore abilitante ai titoli universitari conseguiti in esito ai corsi di studio afferenti alle nuove classi di laurea cosiddette « a orientamento professionale », introdotte dal decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020, entrato in vigore il 12 settembre 2020. I corsi di studio di cui al citato decreto sono caratterizzati da una tipica impostazione di orientamento professionale, rivolta alla formazione tecnica di specifiche professioni regolamentate. Ciò premesso, si è ritenuto, con il disegno di legge, di denominare i titoli di laurea in oggetto come « *professionalizzanti* » in luogo di « a orientamento professionale », proprio in

ragione del riconoscimento agli stessi del valore abilitante. Tale attribuzione, infatti, valorizza ulteriormente la detta finalità di tale tipologia di corsi di laurea, volta a formare tecnici che acquisiscano esperienze operative, nei rispettivi ambiti di applicazione, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non utilizzano la tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo normativo non reca norme abrogative espresse.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

L'articolo 3 prevede che i provvedimenti di competenza del Ministero per l'adeguamento delle classi di laurea siano adottati in deroga alla procedura disciplinata dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale deroga, in funzione semplificatoria, non prevede l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale scelta si giustifica in considerazione del fatto che l'adeguamento attiene sostanzialmente all'attribuzione del valore abilitante al titolo di laurea, per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del presente disegno di legge, del quale costituisce il tratto qualificante.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono la successiva adozione, in tempi congrui, dei seguenti provvedimenti attuativi:

l'articolo 3 reca la disciplina delle procedure per l'adeguamento delle classi di laurea e dei regolamenti didattici d'ateneo, prevedendo al:

comma 1: l'adozione di uno o più regolamenti ministeriali per definire le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa e della composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale di laurea;

comma 2: l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e sentito il Consiglio universitario nazionale, di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'adeguamento delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2;

comma 3: l'adozione dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'adeguamento, a decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge, dei regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea abilitanti;

l'articolo 4 reca una norma aperta, che disciplina la procedura con la quale potrà essere conferito valore abilitante a ulteriori titoli universitari, prevedendo:

commi 1 e 2: l'adozione di uno o più regolamenti governativi, ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per conferire valore abilitante a ulteriori titoli universitari, rispetto a quelli specificamente disciplinati agli articoli 1, 2 e 3, e per disciplinare gli esami di laurea, unitamente alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, da sostenersi nella medesima sede, e della composizione della commissione giudicatrice;

comma 3: l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale, e l'adozione di decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo;

l'articolo 5 reca la disciplina transitoria, prevedendo, al comma 1, l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca per stabilire la durata e le modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio pratico-valutativo, per coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati dati in possesso dell'amministrazione proponente, considerati congrui. Si ritiene, pertanto, di non dover far ricorso ad altre basi statistiche, in quanto il Ministero può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente Direzione generale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema del disegno di legge è volto ad attuare un intervento di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In tal modo, si intende dare una risposta concreta alle nuove esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese sia attraverso una ridefinizione dell'offerta formativa universitaria, che consenta ai giovani di accedere a una preparazione maggiormente qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, sia attraverso il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all'esercizio professionale. L'esame conclusivo dei corsi di studio diviene, a tal fine, anche la sede nella quale espletare l'esame di Stato.

Le disposizioni proposte intendono ampliare, da subito, il novero dei titoli accademici abilitanti, con riferimento all'ambito delle professioni sanitarie e delle lauree professionalizzanti. Infatti, l'impianto normativo - volto a definire un'offerta formativa, caratterizzata da una equilibrata combinazione di componenti, culturali e tecniche, e, pertanto, idonea a rispondere adeguatamente alle nuove esigenze professionali emergenti dal mercato del lavoro - riguarda sia i corsi di laurea magistrale per accedere alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, sia i corsi di laurea professionalizzanti. In particolare, con riferimento alle lauree professionalizzanti, il disegno di legge concerne, specificatamente, le professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. L'intervento legislativo in oggetto ha costituito il punto di arrivo del confronto con gli ordini professionali interessati, sulla base del quale si è scelto di attribuire valore abilitante ai titoli di laurea, attraverso un processo di caratterizzazione, in chiave professionalizzante, del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di laurea. In prospettiva, la previsione della norma "aperta", relativa a ulteriori titoli universitari abilitanti, consentirà di estendere il percorso avviato anche ad altre classi di laurea, per le quali potrà porsi la medesima esigenza di riforma.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con riferimento al settore delle professioni sanitarie, l'articolo 102 del decreto c.d. *Cura Italia* ha introdotto, a regime, la laurea abilitante in Medicina e chirurgia, per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale, manifestatesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La situazione emergenziale ha, infatti, posto la necessità di disporre, quanto prima, di personale medico abilitato e ha reso oggettivamente complesse le modalità di svolgimento delle prove dell'esame di Stato. Il confronto, avviato con gli ordini e i collegi professionali sin dalla prima e più grave fase dell'emergenza epidemiologica, ha evidenziato l'esigenza di rimodulare i percorsi di studio universitari e di attribuire valore abilitante ai titoli di laurea in Odontoiatria, Farmacia, Veterinaria e Psicologia. Sulla scorta delle disposizioni normative d'urgenza introdotte nella contingenza della fase più critica dell'emergenza sanitaria - che hanno previsto l'espletamento dell'esame di Stato con modalità e contenuti semplificati - è stato richiesto che tale intervento assumesse natura strutturale, riconoscendo "a regime" valore abilitante ai titoli di laurea. Ciò in quanto l'incertezza legata alla situazione sanitaria tuttora in atto, seppur non nei termini emergenziali della prima fase e la necessità di attuare misure volte al rafforzamento strutturale della rete di supporto territoriale al sistema sanitario complessivamente inteso hanno confermato l'esigenza di innovare e attualizzare il sistema delle lauree magistrali per l'accesso alle professioni sanitarie. La presente iniziativa legislativa tiene, peraltro, conto delle interlocuzioni, anche formali, avute con la Federazione nazionale degli ordini e dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), con la Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), con la Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI), nonché con l'Ordine degli psicologi. Tali ordini professionali, facendosi portavoce delle necessità dei relativi settori lavorativi, hanno espresso, infatti, l'esigenza di riformare i percorsi di studio universitari, al fine di renderli maggiormente rispondenti alle nuove abilità richieste per l'esercizio delle professioni: obiettivo dal quale scaturisce, al contempo, l'opportunità che i relativi titoli di laurea abbiano valore abilitante.

La medesima esigenza è stata rappresentata anche dagli ordini e dai collegi professionali dei geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali, i quali hanno evidenziato il ruolo di fondamentale importanza sociale, culturale ed economica, soprattutto a livello territoriale, svolto dai professionisti di area tecnica, le cui attività costituiscono un fondamentale veicolo del processo generale di innovazione tecnologica della società. Basti pensare al contributo reso da tali professionisti, con riferimento, per esempio, alle problematiche, sempre più attuali, di carattere ambientale e di risparmio energetico. La riduzione del rischio sismico e idrogeologico, il

contenimento dei consumi energetici degli edifici, il miglioramento di efficienza degli impianti e dei processi produttivi, come, parimenti, la sicurezza alimentare e la diffusione di tecniche agricole, che riducano l'impiego di pesticidi e concimi chimici in agricoltura, e le tecniche di allevamento a basso impatto ambientale. Tali temi hanno assunto, ormai da almeno un ventennio, una primaria importanza, non solo economica. Nei settori, agricolo e zootecnico, nei quali sono tradizionalmente impiegati gli agrotecnici e i periti agrari, il tema della sicurezza alimentare è divenuto sempre più centrale, intrecciandosi strettamente con le problematiche ambientali, energetiche e di sviluppo sostenibile, e imponendo, conseguentemente, una necessaria riflessione sulle modalità di sfruttamento delle risorse naturali e sulle tecniche agricole e di allevamento. In aggiunta ai citati settori tradizionali di impiego, per tali figure professionali si sono creati nuovi spazi di mercato, per esempio, nell'ambito della pianificazione territoriale, del collaudo di opere e del settore energetico, con riferimento alla produzione di biocarburanti e all'utilizzo delle biomasse. Notevole crescita si è registrata anche per il segmento di mercato legato all'agriturismo e alla certificazione di qualità dei prodotti. E ancora: i geometri hanno una gamma molto ampia di competenze tecniche e sono una figura di supporto alle attività quotidiane della famiglia e della piccola e media impresa: dal frazionamento all'accatastamento, dalla rettifica dei confini alla modifica o installazione degli impianti, dall'ampliamento di un'abitazione o di un capannone alle problematiche di successione ereditaria o di contese tra vicini e confinanti. Il geometra è, pertanto, una figura tecnica di prossimità di fondamentale importanza, che, nel contesto delle nuove priorità economico-sociali, deve orientare, necessariamente, il proprio contributo tecnico a una maggiore attenzione alle problematiche relative all'ambiente e al risparmio energetico. Anche per i periti industriali - che operano nel mercato non solo delle grandi imprese, ma anche di quelle edili e di impiantistica, di piccole e medie dimensioni, nelle quali svolgono attività tecniche, commerciali, se non imprenditoriali - la formazione e l'aggiornamento professionale non possono più prescindere dalle tematiche relative all'ambiente e alla riduzione degli sprechi, anche attraverso lo sviluppo, l'utilizzo e la promozione di nuove tecniche e tecnologie, in particolare nel settore dell'informazione e dell'informatica

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In relazione alle problematiche sopra evidenziate, che l'intervento legislativo si propone di risolvere, l'obiettivo strategico perseguito consiste, in considerazione delle mutate esigenze del Paese e del più ampio contesto europeo, nel fornire una risposta concreta finalizzata a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. La finalità perseguita si ispira a una visione evolutiva del sistema della formazione universitaria pienamente rispondente ai mutevoli bisogni delle professioni, alle sfide di competitività del mercato e alle richieste di sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese. Tale ambizioso obiettivo è stato posto, da ultimo, nel rapporto *"Iniziative per il rilancio "Italia 2020-2022"*", presentato, nel mese di giugno scorso, dal Comitato di esperti in materia economica e sociale. Il Comitato ha auspicato un rinnovamento dell'intero comparto Istruzione e ricerca, in ragione del ruolo chiave allo stesso riconosciuto nell'accelerare lo sviluppo del Paese, migliorandone la sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, declinati dall'Agenda 2030, e con gli obiettivi strategici definiti dall'Unione europea. Pari esigenza, a livello politico, è stata posta anche nel Programma nazionale di riforma, contenuto nel Documento di economia e finanza 2020. Tra i cinque ambiti di priorità delineati, in quello relativo a *"Mercato del lavoro, scuola e competenze"*, sulla scorta dei dati OCSE¹ relativi all'istruzione terziaria, è evidenziata, infatti, l'urgenza che l'Italia ponga in essere interventi mirati a incrementare il numero di laureati in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro. A tal riguardo, il Programma nazionale di riforma indica alcuni risultati positivi che sono stati raggiunti implementando le interazioni tra le università e il mondo delle imprese, tra cui la possibilità, prevista dal 2018 per le università, di creare programmi *ad hoc*, le cd. lauree professionalizzanti, alle quali è riconosciuta la capacità di adeguare gli insegnamenti e gli apprendimenti alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

Strettamente connessi tra loro e strumentali al raggiungimento della predetta finalità sono i due specifici obiettivi posti dallo schema del disegno di legge. Il primo obiettivo

¹ OECD (2019), *Education at a Glance 2019: OECD indicators*, OECD Publishing, Paris. Dal rapporto OCSE emerge che, in Italia, il conseguimento di un titolo di studio dell'istruzione terziaria sta aumentando per le generazioni più giovani, sebbene rimanga relativamente basso. Nel 2018, il 19% dei 25-64enni ha un'istruzione terziaria (media OCSE:37%) e questa quota è in aumento per le generazioni più giovani. La quota di giovani adulti (di età compresa tra i 25 e i 34 anni), che hanno un titolo di studio di istruzione terziaria, è più elevata e ha raggiunto il 28% nel 2018, nonostante il tasso di occupazione dei 25-34enni con un titolo di studio terziario sia del 67%, rispetto all'81% dei 25-64enni. Se la situazione attuale rimarrà invariata, si stima che il 37% degli italiani si iscriverà per la prima volta a un corso di studio universitario prima dei 25 anni (media OCSE: 45%).

consiste nel definire un'offerta formativa universitaria caratterizzata da una equilibrata combinazione di componenti, culturali e tecniche, e, in quanto tale, idonea a corrispondere adeguatamente alle nuove esigenze professionali emergenti dal mutato contesto del mercato del lavoro. L'altro obiettivo posto è di semplificare le modalità dell'esame di Stato, che si svolgerà, in sede di esame finale del corso di studio universitario. In tal modo, sarà possibile accedere immediatamente all'esercizio della professione, continuando, in ogni caso, ad assicurare il necessario livello di qualità delle prestazioni professionali a tutela dei cittadini, in ragione dello stretto nesso sussistente tra le professioni regolamentate e i beni costituzionalmente rilevanti, sui quali l'attività professionale incide. L'intervento legislativo proposto, pertanto, conferma la funzione riconosciuta alle professioni regolamentate e agli ordini professionali di fungere da presidi necessari e idonei a garantire *standard* minimi di tutela di beni individuali e collettivi.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

I predetti due obiettivi sono ragionevolmente realizzabili: la relativa attuabilità in concreto, infatti, che non comporta l'impiego di ulteriori risorse a disposizione dell'amministrazione centrale, delle singole università e dei potenziali destinatari, implica, in un'ottica di semplificazione, il superamento dell'attuale organizzazione, a livello nazionale, delle sessioni dell'esame di Stato, che coinvolge annualmente il Ministero dell'università e della ricerca - il quale, a tal fine, si avvale del consorzio interuniversitario CINECA - e i singoli atenei.

Per quanto concerne il conferimento ai titoli universitari del valore abilitante - e atteso che sulla base dei dati attuali, il superamento degli esami di Stato è conseguito dalla quasi totalità dei candidati² - l'indicatore di maggior rilievo è rappresentato dai dati relativi al

² Con riferimento ai corsi di laurea disciplinati dall'articolo 1, in considerazione del fatto che gli esami di Stato sono gestiti a livello locale dai singoli atenei, il Ministero - sulla base delle richieste che le università trasmettono periodicamente per la fornitura dei diplomi di abilitazione, gestita dal MUR con il Poligrafico dello Stato - è in possesso del dato relativo al numero degli abilitati, ma non è a conoscenza di quanti candidati iscritti abbiano superato gli esami di Stato. Ciò premesso, comparando il numero degli abilitati con il numero di laureati, estratto dalla banca dati di ALMALAUREA, risulta che, nel 2018, la percentuale media di candidati che ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale è pari a circa: il 92% per gli odontoiatri; l'85% per i farmacisti e l'89,5% per i veterinari. A tal riguardo, si precisa che, le dette percentuali devono essere realisticamente valutate tenendo in considerazione che il numero dei candidati iscritti agli esami di Stato è certamente inferiore rispetto al numero dei laureati, in considerazione degli sbocchi professionali diversi, per quanto residuali, offerti dai corsi di laurea in oggetto. Da ciò consegue, pertanto, che le percentuali di superamento dell'esame di Stato, in relazione al numero effettivo di candidati che sostengono l'esame medesimo, siano certamente più ampie di quelle indicate. Per quanto riguarda, invece, i corsi di studio relativi alla classe di laurea di psicologia - in considerazione sia delle peculiarità

tempo medio con il quale, sostenendo l'esame di Stato contestualmente all'esame di laurea, si consegue l'abilitazione all'esercizio di ogni singola professione, rispetto al lasso temporale medio richiesto in considerazione del fatto che, a oggi, l'esame di Stato è sostenuto successivamente alla conclusione del percorso di laurea, in una sola o in due sessioni annuali, previo completamento, laddove previsto, del tirocinio professionale *post lauream*. Tali dati potranno essere reperiti sulla base di un monitoraggio da effettuarsi tra gli atenei interessati, in relazione ai diversi corsi di studio incisi dal presente intervento legislativo.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma ritenuta non perseguibile. Ciò in ragione della necessità, ormai non più procrastinabile, di intervenire al fine di rendere il sistema delle lauree più rispondente alle nuove esigenze poste dal mutato contesto nazionale ed europeo. Tale necessità è scaturita dal confronto con le categorie professionali interessate, avviato nella contingenza della fase iniziale di criticità sanitaria e proseguito in ragione delle problematiche sociali ed economiche, emerse a seguito del superamento del momento di emergenza. Si ritiene che l'auspicato rilancio del Paese e la necessità di tenere il passo con gli *standard* europei possano trovare un importante strumento di realizzazione nelle misure previste: *i.e.* l'adeguamento delle classi di laurea - per renderle maggiormente rispondenti alle conoscenze culturali e alle abilità tecniche richieste dal mutato contesto sociale ed economico - e la previsione di un regime ordinario di accesso immediato all'esercizio delle professioni regolamentate, attraverso la ridefinizione delle modalità dell'esame di Stato. Ferma restando la previsione della citata norma aperta, di cui all'articolo 4, il disegno di legge riconosce, da subito, valore abilitante alle lauree magistrali in odontoiatria, farmacia, veterinaria e psicologia, da un lato, e alle lauree professionalizzanti di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, dall'altro. La scelta di intervenire su tali titoli accademici, in coerenza con la già esplicitata *ratio* sottesa all'intervento legislativo, costituisce il risultato di una puntuale valutazione. In particolare, la individuazione dei titoli accademici relativi alle professioni sanitarie - che completa il percorso avviato con la laurea abilitante in Medicina e chirurgia, introdotta con il decreto c.d. *Cura Italia* - è stata guidata dall'analisi effettuata sugli ordinamenti dei corsi di studio

dell'attuale tirocinio *post lauream* e delle prove del relativo esame di Stato sia della già citata possibilità, per quanto residuale, di altri sbocchi professionali - non risulta possibile fornire la percentuale di abilitati, in mancanza, come già motivato, del dato relativo agli iscritti all'esame di abilitazione. In ultimo, con riferimento alle lauree professionalizzanti, si precisa che gli esami di Stato sono gestiti dal Ministero dell'istruzione a livello di istituti professionali.

affendenti alle classi di laurea in oggetto. Da tale esame è emerso come tali ordinamenti didattici prevedano già, prevalentemente, al loro interno un significativo numero di tirocini interni professionalizzanti, conformemente a quanto richiesto dalla normativa europea. A riprova della capacità formativa di tali tirocini, ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale, soccorre il riscontro che solo un'esigua percentuale di candidati, come si evince dal paragrafo 2.2., consegue, di norma, una valutazione negativa in sede di esame di Stato. Per quanto riguarda, poi, le lauree professionalizzanti per l'accesso alle professioni tecniche di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, la scelta di attribuire a tali titoli accademici valore abilitante si collega al percorso che ha portato all'adozione del decreto ministeriale del 12 agosto 2020, n.446. Tale provvedimento ha determinato, in modo uniforme a livello nazionale, le nuove classi di laurea professionalizzanti di natura tecnica, le quali prevedono il tirocinio pratico-professionale quale parte integrante ed essenziale dei corsi di laurea. L'obiettivo perseguito, anche in questo caso, è di assicurare percorsi formativi, in particolare di laboratorio e di tirocinio, specificatamente indirizzati a formare tecnici, che acquisiscano esperienze operative, nei rispettivi ambiti di applicazione, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. L'esigenza di riconoscere a tali lauree valore abilitante, inoltre, è stata espressa in una specifica indicazione formulata dalla 7ª Commissione del Senato, nell'ambito del parere reso, in data 8 luglio 2020, sull'Atto del Governo n.183, relativo allo schema del citato decreto ministeriale: il parere in parola reca, infatti, l'invito al Ministro dell'università e della ricerca proprio a *“introdurre, con un futuro intervento legislativo, la possibilità di rendere i titoli in questione direttamente abilitanti”*.

Rimane fermo, in ogni caso, il valore certificativo dell'esame di abilitazione, in termini di qualificazione e competenza dei professionisti, a garanzia della qualità e della correttezza delle prestazioni offerte. In relazione al settore dell'istruzione terziaria universitaria, la presente iniziativa di riforma è risultata, in esito alle valutazioni svolte, la più adeguata ed efficace per perseguire l'auspicato rinnovamento per lo sviluppo del Paese e il miglioramento della sostenibilità economica, sociale e ambientale dello stesso. Con riguardo alla fattibilità tecnica delle opzioni prescelte, la valutazione preliminare risulta positiva sia in considerazione dell'assenza di ricadute onerose delle misure normative di attuazione della nuova disciplina sia in relazione alle tempistiche di realizzazione delle stesse, in considerazione della semplificazione delle procedure, che è stata prevista.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Le suindicate opzioni di intervento (modifica degli ordinamenti didattici e attribuzione del valore abilitante mediante la ridefinizione dell'esame di Stato) sono state ritenute entrambe ragionevoli, tra loro funzionalmente connesse ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal disegno di legge. Innanzitutto, l'attribuzione del valore abilitante al titolo accademico: tale riconoscimento consente di anticipare temporalmente il conseguimento dell'abilitazione professionale, contestualizzandolo all'esame di laurea. In tal modo, è neutralizzato, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, il lasso temporale, sinora intercorrente, tra il conseguimento del titolo accademico conclusivo del corso di studi e la partecipazione alla prima sessione utile per l'esame di Stato. In secondo luogo, la riforma è volta a snellire le modalità di espletamento di tale esame, pur mantenendone ferma la valenza certificativa della qualità delle competenze professionali, acquisite attraverso lo svolgimento del tirocinio interno ai corsi di studio. A tal fine, è, infatti, prevista la partecipazione di professionisti, soggetti tecnicamente qualificati e di comprovata esperienza, designati dagli ordini e dai collegi professionali, la cui presenza è garantita attraverso l'integrazione dei componenti della commissione di laurea. In tale sede - al pari di quanto avviene attualmente per l'esame di Stato, le cui commissioni giudicatrici sono formate in gran parte da professionisti indicati dagli ordini - potrà essere compiutamente effettuata la valutazione dell'idoneità all'esercizio della professione, in considerazione della natura, appunto, professionalizzante del tirocinio pratico-valutativo. Tale tirocinio sarà parte integrante dei corsi di studio e il conseguimento dei relativi crediti formativi universitari diverrà *condicio sine qua non* per sostenere l'esame di laurea. In esito a tale esame si conseguiranno, allo stesso tempo, il titolo accademico e quello di abilitazione. Quest'ultimo consentirà l'immediata iscrizione all'albo professionale e l'immediato accesso all'esercizio della professione, comprovando, al contempo, il necessario livello di qualità delle prestazioni professionali a tutela dei cittadini e a garanzia dei beni individuali e collettivi, costituzionalmente rilevanti, sui quali l'esercizio delle attività professionali regolamentate incidono. Tali misure presuppongono la rivisitazione in chiave di "ammodernamento" e adeguamento degli ordinamenti didattici: ciò con riferimento non solo alle classi di laurea direttamente incise dallo schema del disegno di legge, ma anche, in prospettiva, a quelle che potranno essere oggetto di modifica, attraverso la procedura azionabile in base alla prevista norma "aperta", che renderà possibile, in futuro, il progressivo ampliamento del sistema dei titoli accademici abilitanti.

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Risultano coinvolti, per quanto anche indirettamente, dalle presenti disposizioni i seguenti organi, amministrazioni ed enti: il Ministero dell'università e della ricerca; il

Ministero della giustizia; il Ministero della salute; il Ministero dell'economia e delle finanze; le università; gli istituti tecnici del Settore tecnologico; la Federazione nazionale degli ordini e dei medici chirurghi e degli odontoiatri; la Federazione ordini farmacisti italiani; la Federazione nazionale ordini veterinari italiani; l'Ordine degli psicologi; il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati; il Collegio nazionale periti agrari e periti agrari laureati; il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati; il Consiglio nazionale dei periti industriali laureati; i laureati e in particolare i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria, in Psicologia, nonché gli agrotecnici laureati, i geometri laureati, i periti agrari laureati e i periti industriali laureati.

Atteso che le disposizioni recate dallo schema del disegno di legge rivestono natura meramente ordinamentale, non comportando l'insorgenza di costi, che possono incidere sul funzionamento delle amministrazioni, le università, a livello organizzativo, procederanno ad adeguare i corsi di laurea, adattando i relativi ordinamenti didattici con l'adozione di nuovi regolamenti di ateneo, e procederanno, altresì, a integrare le commissioni di laurea con professionisti designati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Conseguentemente, verrà meno la procedura amministrativa con la quale, annualmente, il Ministero organizza, a livello nazionale, le sessioni dell'esame di Stato. Quanto ai laureati, gli impatti positivi delle opzioni d'intervento prescelte conseguiranno al fatto che, potendosi abilitare contestualmente all'espletamento dell'esame di laurea, potranno iscriversi immediatamente all'albo professionale e, conseguentemente, esercitare da subito la professione, risparmiando il tempo attualmente necessario (in media un semestre) per attendere, dopo il conseguimento della laurea, la prima sessione utile dell'esame di Stato. Con particolare riferimento alla laurea in Psicologia è stimabile un risparmio di tempo superiore ai sei mesi, in considerazione del fatto che l'attuale tirocinio post lauream, della durata di 12 mesi, sarà inserito all'interno dei nuovi corsi di studio, con rimodulazione degli ordinamenti didattici.

Ulteriore destinataria indiretta del presente schema di provvedimento è certamente l'intera collettività, atteso che l'intervento legislativo in oggetto, già nel breve e medio termine, potrà consentire, come già illustrato, una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani sul mercato del lavoro. Ciò comporterà ricadute positive sui servizi offerti ai cittadini, fornendo una risposta concreta alle nuove esigenze del Paese, nell'ottica di concorrere alla ripresa di competitività dello stesso.

4.2 Impatti specifici

L'intervento legislativo non comporta oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, né prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate. Inoltre, non è possibile valutare un eventuale impatto concorrenziale, in quanto le opzioni considerate non introducono restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche e non incidono sulla possibilità di scelta dei consumatori o delle imprese.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Il presente intervento legislativo si propone di costituire un importante tassello di un processo di evoluzione del sistema della formazione universitaria, che sia maggiormente e pienamente rispondente ai mutati bisogni delle professioni, per far fronte, in coerenza anche alle prescrizioni normative europee, alle sfide di competitività del mercato e alle richieste di sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese. In quest'ottica, la nuova configurazione degli ordinamenti delle classi di laurea costituisce il necessario presupposto per riconoscere valore immediatamente abilitante al titolo universitario, pur mantenendone ferma la valenza certificativa del possesso delle conoscenze culturali e delle competenze, necessarie per l'iscrizione all'albo. A tal fine, sono ridefinite le modalità dell'esame di Stato, in un'ottica di semplificazione dello stesso e in considerazione del tirocinio pratico-valutativo, che assume valenza professionalizzante e diviene parte integrante dei nuovi corsi di laurea. L'intervento legislativo riguarda le lauree magistrali sanitarie abilitanti in Odontoiatria, Farmacia, Veterinaria e Psicologia e le lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. La finalità perseguita è volta alla formazione di professionisti specializzati e qualificati, in grado di corrispondere, più efficacemente e con accesso diretto al mercato del lavoro, alle nuove specifiche esigenze professionali dei relativi ambiti di riferimento.

In quest'ottica, il disegno di legge reca una disposizione “aperta”, che consentirà, in futuro, di ampliare ulteriormente il novero dei titoli universitari abilitanti, con la definizione di nuovi corsi di studio, anche di valenza tipicamente professionalizzante, in grado di implementare le opportunità occupazionali dei giovani e di favorire, altresì, la permanenza nel mercato del lavoro degli adulti, mettendo a disposizione una

formazione progressiva e continua. I percorsi di studio delle lauree professionalizzanti, in particolare, saranno dotati di caratteristiche precipue e necessariamente diverse da quelle dei corsi di laurea non a orientamento professionale. In un'ottica di progressiva definizione e razionalizzazione del sistema, l'offerta formativa universitaria professionalizzante, in tal modo maggiormente tipizzata, consentirà di distinguere i corsi di laurea che preparano all'accesso diretto al mondo del lavoro dai corsi proiettati verso la prosecuzione del biennio di specializzazione magistrale, eliminando possibili sovrapposizioni tra gli stessi. I nuovi corsi di laurea professionalizzanti, a differenza degli altri corsi di laurea triennale, avranno, infatti, come sbocco naturale, non la prosecuzione degli studi con le lauree magistrali, ma l'immediato accesso a settori occupazionali ben definiti, grazie al conseguimento immediato di un titolo abilitante all'esercizio della professione e attestante l'acquisizione di conoscenze culturali e abilità tecniche precipue.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento legislativo, volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati, coinvolge le strutture interne del Ministero e degli atenei, senza l'introduzione di nuovi oneri per la finanza pubblica.

Strumentali all'attuazione delle norme, che conferiscono valore abilitante alle lauree magistrali delle professioni sanitarie e alle lauree professionalizzanti tecniche, sono le disposizioni che prevedono l'adeguamento della disciplina delle relative classi di laurea, mediante l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nonché mediante l'adeguamento dei regolamenti didattici, con decreto rettorale, adottato da ciascun ateneo interessato, a decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge. Inoltre, funzionale all'attuazione dell'intervento di riforma sarà l'adozione di uno o più regolamenti governativi e ministeriali, che stabiliranno le nuove modalità di espletamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea abilitante, con particolare riferimento allo svolgimento e alla valutazione della prova pratica valutativa e alla composizione della commissione giudicatrice del medesimo esame finale. In relazione alla prevista possibilità

di ampliare il novero delle lauree abilitanti previste dal disegno di legge, ulteriori titoli universitari potranno essere resi abilitanti con l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988.

L'attuazione delle disposizioni transitorie, infine, è assicurata mediante l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, volto a disciplinare - nelle more dell'adozione dei citati provvedimenti attuativi dell'intervento legislativo - la durata, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, il cui superamento è condizione per l'abilitazione all'esercizio della professione di coloro che avranno conseguito il titolo di laurea sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

5.2 Monitoraggio

Il Ministero dell'università e della ricerca, avvalendosi delle proprie strutture interne e, in particolare, della Direzione generale competente, effettuerà il monitoraggio dell'attuazione, nel rispetto delle scadenze previste, e dei risultati prodotti dal presente intervento legislativo, in coerenza con gli obiettivi posti e con riferimento sia ai provvedimenti attuativi di propria competenza sia ai provvedimenti che saranno adottati dai singoli atenei. Per il tramite di questi ultimi, inoltre, sarà attuato un processo programmato, continuo e sistematico di raccolta di dati e informazioni, utili alla verifica e alla valutazione degli impatti positivi della riforma, sulla base dell'indicatore previsto nella sezione 2.2.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'istruttoria normativa si è avvalsa dei dati forniti dalle articolazioni interne del Ministero, e in particolare dalla Direzione generale competente, nonché delle richieste e dei suggerimenti formulati a seguito degli incontri e delle interlocuzioni avvenute con gli ordini professionali coinvolti. Sono state, altresì, tenute in conto le esigenze rappresentate da vari raggruppamenti di studenti universitari dei corsi impattati dalla presente riforma.

Sono stati analizzati alcuni disegni di legge che, nel corso della presente e delle precedenti legislature, hanno affrontato materie analoghe, e sono state esaminate la giurisprudenza costituzionale e la normativa comunitaria. Inoltre, sono stati posti a base delle valutazioni elaborate i dati OCSE in materia di istruzione terziaria.

Si è tenuto, inoltre, conto degli obiettivi formulati, dal Comitato di esperti in materia economica e sociale, nel rapporto “Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022””, presentato, nel mese di giugno scorso, al Presidente del Consiglio dei ministri, e delle indicazioni formulate nel Programma nazionale di riforma, contenuto nel Documento di economia e finanza 2020.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Gli Uffici ministeriali si sono avvalsi delle proprie risorse interne per l’esame e lo studio dei dati e dei documenti citati, sulla base dei quali hanno proceduto alla predisposizione dello schema del disegno di legge. Quest’ultimo è stato partecipato con le competenti strutture dei Ministeri della giustizia e della salute.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1 almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Art. 2.

(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea di cui al comma 1 è individuato il

numero minimo di crediti formativi universitari acquisiti con lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio di cui al presente comma sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Art. 3.

(Adeguamento dell'esame finale di laurea e delle classi di laurea)

1. Gli esami finali di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale di laurea è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.

2. La disciplina delle classi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 è adeguata alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di

ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea abilitanti, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la di-

sciplina delle classi di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle relative professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0119700